

QUESTIONI APERTE

Lingua e traduzione atti

La decisione

Lingua - Mancata traduzione di documenti sequestrati - Nullità esclusa (C.p.p., artt. 143 ss., 178 lett. c), 431).

Lingua - Mancata traduzione di atti - Avviso di conclusione indagini - Nullità - Fattispecie (C.e.d.u., art. 6, § 3, lett. a, b; Cost., art. 111, co. 3; C.p.p., artt. 143 ss., 178, co. 1, lett. c, 415-bis).

Non ricorre nullità in caso di mancata traduzione di documenti scritti in lingua diversa dall'italiano e sequestrati nel corso delle indagini preliminari per essere inseriti nel materiale istruttorio utilizzabile al fine della decisione.

Fra le ipotesi di obbligatoria traduzione dei documenti processuali espressamente indicate da diverse disposizioni codicistiche - come l'invito a comparire spedito all'imputato straniero residente o dimorante all'estero - o da disposizioni internazionali, rientra anche l'atto di cui all'art. 415-bis c.p.p., stante la rilevanza di tale avviso con il quale l'imputato è da un lato informato delle accuse che sono mosse nei suoi confronti e dall'altro informato sulle modalità con cui può difendersi dalle stesse; conseguentemente, la mancata traduzione del contenuto del predetto atto a vantaggio di un imputato che ignori la lingua italiana - circostanza che nel caso oggetto della decisione non è stata riscontrata, visto che si è ritenuto che i due imputati di lingua tedesca parlassero e comprendessero bene la lingua italiana - determina una nullità.

CORTE D'ASSISE D'APPELLO TORINO, 27 maggio 2013 (ud. 28 febbraio 2013) - SANDRELLI, *Presidente* - PERRONE, *Estensore* - GUARINIELLO, LONGO e TRAVERSO, *P.G.* (parz. diff.) - Espenhahn ed altri, imputati.

Segnali non condivisibili dalla prassi sul versante delle garanzie linguistiche dell'imputato

1. La sentenza ora in esame concerne, in generale, la vessatissima questione delle garanzie linguistiche nel processo penale. In particolare, concerne due eccezioni di nullità sollevate dalle difese di tutti gli imputati di processo conclusosi ora davanti alla Corte d'Assise d'Appello, con la condanna di tutti gli imputati medesimi a pene tra i sette e i nove anni di reclusione. Prima di inoltrarci nella disamina di questa pronuncia, è necessaria una premessa che determini lo sfondo, di principio e *de iure*, su cui si muovono le considerazioni che seguono: in relazione a tale sfondo, la sentenza in esame risponderà pur anche a un suo, reitivo e restrittivo, criterio giuridico, ma fa strame di tutta una linea

consolidata e consolidativa in materia di garanzie linguistiche nel processo penale che non può essere obliterata semplicemente ignorandola.

È trascorso ormai più di un lustro dalle due capitali sentenze della Corte costituzionale¹ che confermano e chiariscono quanto già stabilito nell'art. 117 Cost. il quale vincola il potere legislativo, statale e regionale, al rispetto degli obblighi internazionali assunti mediante trattato. La sentenza cost. n. 349 del 2007 espande questo principio dichiarandolo vincolante non solo per il legislatore, dunque *de iure condendo*, ma cogente anche nella prassi giudiziaria: il giudice che interpreta e applica la CEDU è innanzi tutto il giudice interno: nel senso che a questi compete ormai l'obbligo di interpretare il diritto interno in modo conforme a quanto dettato dalla Convenzione; e nel caso la norma interna non dovesse lasciare margini interpretativi in tal senso, il giudice interno dovrà sollevare incidente di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost. In sostanza, le norme CEDU si concretizzano come *self executiving* per cui, una volta rifluite integralmente nella Direttiva 64 del 2010 UE, risulterebbe speciosa l'obiezione, contenuta in alcune sentenze del giudice di legittimità che, comunque, c'era tempo fino al 27 ottobre 2013 per introdurre quest'ultima nell'ordinamento italiano². Anzi, il mancato recepimento della Direttiva potrebbe non solo esporre il nostro Paese ad un procedimento di infrazione, «*ma comporterà la possibilità di una diretta applicazione della direttiva stante la natura dettagliata che la stessa sembra, all'evidenza, rivestire, con disapplicazione delle*

¹ Corte cost., n. 348 del 2007 e Id. n. 349 del 2007, su cui BULTRINI, *Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale: l'inizio di una svolta*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, 171; CHIAVARIO, *La "lunga marcia" dei diritti dell'uomo nel processo penale italiano*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo, Kostoris, Torino, 2008, p. 31; DI CHIARA, "Against the administration of justice in Secret": la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, cit. p. 301; KOSTORIS, *Verso un processo penale non più statocentrico*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, cit., p. 116; CARTABIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, cit., p. 49; A. GAITO, *Un processo penale verso il modello europeo*, in *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, p. 1 ss., e, se si ritiene, SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, p. 98 ss.

² GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Cass. pen.*, 2012, 434, commento a Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, K.H., dove tra l'altro, a p. 437, si osserva che «il periodo per l'attuazione della direttiva si giustifica solo in relazione alle difficoltà tecniche dell'attività legislativa e non ha ragion d'essere riguardo all'attività giurisdizionale»; ID., *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 2 s; GUIDO, *Incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione nei procedimenti*, in www.corteappellenogova.it.

*norme interne che potrebbero confliggervi*³.

Del resto, la Corte di Cassazione aveva già riconosciuto la forza vincolante delle sentenze, e a maggior ragione dei principi, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione al giudicato penale⁴.

Si è trattato, come è stato ben detto, di una lunga marcia con una serie di *Wege-
marken* segnati anche dalla Corte di Giustizia⁵, con una non evitabile stazione nella Carta dei diritti fondamentali⁶, fino all'attuale conclusione nella Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa Direttiva, all'art. 3, definisce il "diritto alla traduzione di documenti fondamentali". E indica un perimetro minimo di atti su cui cade l'obbligo di traduzione: 1. Le decisioni che privano una persona della propria libertà personale; 2. Gli atti contenenti i capi di imputazione; 3. Le sentenze. Non si fa certo peccato di garantismo pregiudiziale ed ideologico se si ritiene che debbano essere tradotti tutti quegli atti procedurali che possono ledere il diritto di difesa, ben prima che si giunga ai punti (si ripete: minimi), dalla Direttiva 64 del 2010 codificati.

In sostanza, a prescindere dalla correttezza o meno del risultato cui perviene la sentenza ora in esame, i principi su cui essa è edificata in materia di traduzione degli atti e di garanzie linguistiche, contrastano con diritto interno ed esterno e confliggono anche con quel minimo di logica con cui dovrebbe attualmente essere pensato il "giusto processo".

2. Le questioni prospettate attengono a profili diversi: la prima è sollevata per la "mancata traduzione di tutti i documenti sequestrati", dunque per la mancata traduzione in lingua italiana di documenti redatti in altri idiomi, nel caso specifico in inglese e in tedesco; la seconda è stata sollevata per la mancata traduzione in tedesco, di nazionalità e lingua tedesca essendo alcuni degli imputati, di atti processuali a cominciare dall'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., nonché di tutti gli atti processuali conseguenti, ivi compresa la sentenza di primo grado.

Si tratta di problematiche diverse, ancorché comprese nel campo delle garanzie

³ BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato allogliotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 2474.

⁴ Cass., Sez. I, 3 ottobre 2006, S.T., in *Dir. pen. proc.*, 2007, 85, con nota di EPIDENDIO; TONINI, *Processo penale e norme internazionali: la Consulta delinea il quadro d'insieme*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 417 ss.

⁵ Corte Giust., 17 dicembre 1979, C-44/79, Hauer, in *Racc.*, 1979, 3727 ss., Id., 28 ottobre 1975, C-36/75, Rutili, *ivi*, 1975, 1219 ss., Id., 14 maggio 1974, C-4/73, Nold c. Commissione, *ivi*, 1974, 491, ss., Id., 17 dicembre 1970, C-11/70, Internazionale c. Handelgesellschaft, *ivi*, 1970, 1125 ss., Id., 12 novembre 1969, C-29/69, Stauder c. Città di Olmi, *ivi*, 1969, 419 ss.

⁶ La cosiddetta *Carta di Nizza*, dal luogo di approvazione, del 7 dicembre 2001.

linguistiche nel processo penale, campo di ormai lunga lavorazione ma di ancora non sicurissimi risultati culturali.

La prima questione è mossa sulla base di un asserito diritto di conoscere, in sede di conclusione delle indagini e di udienza preliminare, tutti i documenti redatti in inglese in tedesco sequestrati nel corso delle indagini preliminari ed acquisiti al fascicolo del pubblico ministero: documenti che, secondo la difesa, ai sensi dell'art. 242 c.p.p. avrebbero dovuto essere tradotti in italiano; per cui, l'omessa traduzione concretizzava una palese compressione dei diritti di difesa di cui all'art. 415-*bis*, co. 3 c.p.p. con la conseguenza del configurarsi di una nullità di ordine generale a regime intermedio *ex art.* 178 lett. c, c.p.p. Tale mancata traduzione, se non si fraintende la non sempre perspicua sintesi espositiva contenuta nella decisione in esame, avrebbe comportato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e, di seguito, la nullità di tutti gli atti conseguenti. Già il GUP e la Corte d'Assise avevano respinto l'eccezione di nullità sotto il profilo: a) inesistenza della causa di nullità per mancata traduzione dei documenti, prevista solo per gli atti processuali *ex art.* 109 c.p.p.; b) inesistenza di un diritto della parte a conoscere l'intero compendio documentale sequestrato; mancata allegazione da parte del richiedente di una effettiva compressione del diritto di difesa.

Secondo le argomentazioni difensive, insomma, l'art. 242 c.p.p. non lascerebbe al giudice nessuna discrezionalità di disporre o meno la traduzione in lingua italiana di un documento redatto in lingua straniera acquisito al fascicolo: la norma richiamata imporrebbe la traduzione *de qua* sul solo presupposto che la traduzione stessa sia necessaria ai fini della comprensione dei documenti interessati. In conclusione, sempre secondo le argomentazioni della difesa, sul P.M. e sul GUP incombeva l'obbligo di disporre la traduzione dei documenti acquisiti: sia per consentire un pieno e rigoroso esercizio del diritto di difesa, sia anche per permettere alla stessa Corte d'Appello di pervenire ad una decisione realmente conforme alle risultanze del materiale istruttorio legittimamente acquisito e presente agli atti. Con successiva memoria la difesa di una delle parti precisava che l'eccezione di nullità non era stata sollevata per violazione dell'art. 109 c.p.p., ma sul significato del combinato disposto degli artt. 143, co. 2, e 242 c.p.p., richiamando altresì a conferma coerente con quanto sostenuto, l'art. 111 Cost., l'art. 6 § 2 CEDU, l'art. 14 § 1 del Patto Onu. Tutti elementi, diciamo per il momento, che aprono un nuovo vastissimo fronte in materia di garanzie linguistiche nel processo penale: quello della incidenza della normativa sovranazionale sul diritto nazionale sia nei momenti genetici che in quelli applicativi.

Si può avanzare una prima considerazione. La difesa evoca il combinato disposto degli artt. 143, co. 2, e 242 c.p.p. Il richiamo è sostenuto, e sostenibile, per diverse ragioni: a) effettivamente l'art. 242 c.p.p., intitolato in modo specifico "Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici", dispone che quando è acquisito dall'autorità giudiziaria un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 c.p.p., sull'unico presupposto che ciò sia necessario alla sua comprensione; b) a parte un certo difetto di coordinamento tra gli artt. 143 e 242 c.p.p., è opportuno considerare che l'ipotesi posta a presupposto della traduzione di cui all'art. 242 c.p.p. si pone in conflitto con l'altra dell'art. 143 co. 3, c.p.p. non ipotetica ma perentoria, per cui l'interprete è nominato anche quando il giudice o il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia personale conoscenza della lingua diversa da quella italiana; c) non risulta da alcuna fonte che il p.m. conoscesse le lingue di redazione dei documenti sequestrati e inclusi al fascicolo, condizione per la quale si sarebbe configurata l'ipotesi di comprensione di cui all'art. 242 c.p.p.

E il fatto è, qui il difetto di coordinamento con l'art. 143 c.p.p., che anche se si fossero concentrate nel p.m. le necessarie competenze linguistiche, la legge gliene avrebbe interdetto l'utilizzazione formale: ai sensi, appunto, del co. 3, dell'art. 143 c.p.p., in base al quale avrebbe dovuto comunque provvedere alla nomina di un interprete. Non è dato evincere dalla parte motiva della sentenza in rassegna, come il p.m. abbia potuto fondare tutto l'itinerario di formazione del fascicolo e i conseguenti atti di sua competenza sulla base di documenti redatti in lingua diversa da quella italiana senza disporre di una idonea traduzione dei documenti stessi: per il proprio ufficio, prima ancora che per le eventuali richieste ed esigenze della difesa. Paradossalmente, l'ipotesi posta a chiusura dell'art. 242 c.p.p. (traduzione se necessaria...) poteva non valere per gli imputati, ma doveva valere per l'ufficio del pm, sia ai fini della formazione del fascicolo con un certo filo di cognizione di causa anche nell'ordinare il sequestro, sia nella prospettazione del destino dei materiali sequestrati ed inclusi in fascicolo.

In proposito, viene richiamata, la decisione dei giudici di primo grado in merito alla «*traduzione di alcuni atti [sic] in italiano per poi poterli utilizzare*»: ma questo richiamo, che pure avrebbe potuto costituire una linea-guida nella trattazione della complessa materia, viene subito lasciato cadere in non cale senza alcuna argomentazione, senza la pur minima sollecitazione di dubbio.

Il giudice di seconde cure respinge anch'esso, dunque, l'eccezione di nullità per mancata traduzione di tutti i documenti, con argomentazioni solo in parte

persuasive. A sostegno di tale assunto viene richiamato il consolidato orientamento per cui non esiste il diritto dell'imputato a vedersi tradurre in italiano tutti i documenti in lingua straniera che, formati fuori dal processo, siano stati semplicemente sequestrati e acquisiti al fascicolo, «*a meno che il documento in questione non sia tanto rilevante ai fini delle decisioni sulla sua responsabilità, da costituire parte integrante dell'accusa stessa che gli viene rivolta*»⁷. In effetti, questo orientamento pare consolidato. Ma se si pone la questione non solo in termini di diritto dell'imputato a vedersi tradotti i documenti *de quibus*, ma anche come obbligo-necessità da parte del p.m. ai sensi dell'art. 242 c.p.p., a lui si attribuisce pure l'onere, e la facoltà, di procedere ad una preliminare *selezione* dei documenti stessi: selezione che appare tanto più incisiva, nel bilanciamento dei rapporti con la difesa, quanto maggiore è la massa documentaria sequestrata e acclusa agli atti (imponente, nel caso specifico data l'importanza della causa *ThyssenKrupp*, come dichiarato dalla stessa Corte d'Assise d'Appello di Torino). Selezione certo non operata nonostante la non comprensione dei documenti stessi, che sarebbe macroscopicamente abnorme come sarebbe nel caso della non conoscenza delle lingue di redazione dei documenti *de quibus*, ovvero operata contro il dettato del codice, ai sensi del co. 3 dell'art. 143 c.p.p.

A conforto della soluzione adottata viene pure richiamata utilmente la disciplina relativa alle intercettazioni (che, quale strumento di ricerca della prova, come il decreto di sequestro di materiale documentale non preseleziona il materiale da acquisire), per cui l'art. 286, co. 6, c.p.p. prevede il diritto di accesso per la parte a tutto il materiale, ma anche il suo onere nell'indicare al giudice quelle comunicazioni, anche in lingua straniera, che essa abbia individuato come rilevanti e utili alla difesa. Peraltro, il co. 7 del medesimo articolo 268 c.p.p. dispone che il giudice ordini la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie, e quindi le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Tutte le trascrizioni e le stampe: tutto il materiale lavorato. Se si procedesse per analogie, si dovrebbe dire: tutto il materiale derivato dalle acquisizioni per sequestro inserito in fascicolo dopo essere stato lavorato, cioè tradotto; non preselezionato al momento dell'acquisizione, ma sì al momento dell'inserimento in

⁷ Si allegano: Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2008, Tolio, in *Mass. Uff.*, n. 241657; Id., Sez. IV, 5 dicembre 2003, Ligresti, in *Mass. Uff.* n. 229667; Cass., Sez. V, 20 febbraio 1991, Rainer, in *Mass. Uff.*, n. 219457.

fascicolo. Si ripete, analogia per analogia: se proprio si vuol procedere in questo senso, si finisce per condividere la legittimità della eccezione di nullità della difesa relativa al rifiuto della traduzione dei documenti iscritti in fascicolo; infatti l'art. 268, co. 8, c.p.p., prosegue stabilendo che i difensori possono richiedere copia delle trascrizioni (e perché non delle traduzioni?) e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico, eccetera. Si parla sempre della totalità dei documenti, dei mezzi di ricerca della prova, inseriti in fascicolo: che sono tutti rilevanti o, più precisamente, non manifestamente irrilevanti: ciò che resta in fascicolo è tutto utile e tutto disponibile per le parti sia nella forma originale sia nella forma successiva alla trascrizione integrale o nella stampa in forma intellegibile, eccetera. C'è, insomma, una notevole diversità nelle disposizioni relative la traduzione di «*uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile*», di cui all'art. 143, co. 2, e la trascrizione integrale o la resa in stampa di intercettazioni, di cui all'art. 268 c.p.p.

Comunque, le conclusioni parziali a cui perviene la Corte d'Assise d'Appello di Torino si concretizzano su tre ordini: 1) il giusto processo, come delineato dagli artt. 111 Cost., 6 § 1 CEDU, 14 § 2 del Patto Onu, è quello in cui l'imputato e il suo difensore hanno piena contezza dell'accusa formulata, il che non si esaurisce nella conoscenza del capo di incolpazione ma contiene anche la struttura portante degli elementi d'accusa, ma non può dilatarsi fino a ricomprendere tutti i documenti, semmai innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo per i quali deve essere solo assicurato il diritto di accesso in condizioni di parità tra accusa e difesa; 2) sempre dalle stesse fonti nazionali e sovranazionali menzionate, si ricava anche che un altro dei diritti fondamentali dell'imputato consiste in un processo di ragionevole durata: per cui, se l'art. 242 c.p.p., venisse interpretato nel senso proposto dalla difesa, la traduzione dei documenti finirebbe per dilatare in maniera ingiustificata la durata delle indagini, che invece sottostà a limiti di durata fissati per legge; 3) dall'intero sistema si deduce l'onere di allegazione, che incombe sulla parte, di illustrazione della rilevanza del documento da tradurre, e di allegazione di una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa: oneri che, nel caso specifico, «pacificamente non sono stati assolti».

Ne consegue, vista la mole davvero ingente del materiale sequestrato, in gran parte attinto dagli archivi degli stessi imputati (*sic*), che in questa «mole ingente» potrebbero essere ricompresi documenti «semmai innumerevoli e del tutto irrilevanti» dentro i quali la difesa avrebbe, sì, il diritto di inoltrarsi, peraltro in tempi ristrettissimi, con l'onere (e l'assillo) di individuare i documenti rilevanti e proporre al Giudice la valutazione di tale rilevanza nonché la conseguente

disposizione di traduzione... Prassi che, ai fini della durata del processo, sarebbe non meno lesiva della “regola” della ragionevole durata del giusto processo, adoperata come mezzo strumentale di compressione dei diritti di difesa. Ma ne consegue, soprattutto, il ritorno di una vetero-pretesa in materia di oneri linguistici gravanti sull'imputato alloglotta: per lungo tempo si è ritenuto in giurisprudenza che l'imputato alloglotta avesse l'onere di dimostrare o almeno di dichiarare la non conoscenza della lingua italiana che non capiva; ora si giudica sintesi di sistema far gravare sull'imputato l'onere, addirittura, “di illustrare la rilevanza” del documento di cui chiede la traduzione. Cioè: l'imputato necessita a fini difensivi della traduzione di documento redatto in altra lingua: ma per ottenerla deve dimostrare di conoscere il documento stesso nella lingua originale di esso e di poterne dedurre la “rilevanza”, cioè la sua posizione strategica nel complesso della “struttura portante delle prove d'accusa” [sic]. Ne consegue, infine, una pretesa non affatto condivisibile e già autorevolmente respinta dalla Corte costituzionale⁸: l'uso strumentale della evocazione di un diritto ad un processo di imprecisabile ed astratta “ragionevole durata”, che comprime in realtà il diritto di difesa: di rango superiore, e di assai più concreta esperibilità.

Nonostante tutto ciò, è stato probabilmente applicato correttamente il diniego della traduzione di cui si discute. Ma la soluzione sta proprio nello stesso art. 242 c.p.p. e più precisamente, *in cauda non venenum sed solutio*, nel presupposto prescritto dal legislatore quale limite alla sua applicabilità, correlato alla realtà dei fatti: se la “mole davvero ingente” del materiale sequestrato è stata “attinta dagli archivi degli stessi imputati”, la richiesta di traduzione risultava palesamente speciosa e dilatoria: non essendo sostenibile, neppure ai limiti del grottesco, che alti dirigenti di una multinazionale come *ThyssenKrupp* avessero necessità di una traduzione per comprendere i documenti che loro stessi tenevano in archivio e ricadevano, dunque, nel perimetro delle loro competenze e responsabilità.

3. L'ulteriore aspetto problematico affrontato riguarda la nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e quindi la nullità di tutti gli atti processuali conseguenti, anche questi non corredati da traduzione in tedesco, ivi compresa la sentenza di primo grado: secondo la difesa, la mancata traduzione degli atti per imputati di nazionalità tedesca che non comprendono l'italiano avrebbe dato luogo alla nullità prevista dall'art. 109 c.p.p.

Tale eccezione era già stata sollevata davanti al GUP e poi davanti alla Corte

⁸ V., in particolare, Corte cost., n. 317 del 2009, in *Dir. pen e proc.*, 2010, 22.

d'Assise, che l'avevano respinta in quanto sarebbe stato provato nel processo che i due imputati possedevano una adeguata conoscenza della lingua italiana; tuttavia, la Corte aveva ritenuto di nominare interprete per affiancare i due imputati quando essi si erano sottoposti ad esame incrociato dibattimentale.

Anche in questo caso, con memoria successiva, la difesa sottoponeva la questione al giudice dell'impugnazione, la cui sentenza è ora oggetto di questo breve commento, richiamando gli artt. 143, co. 1, c.p.p., 111 Cost., 6 § 3 lett. a CEDU, 14 § 3 Patto Onu⁹. Anche su questo aspetto il giudice di seconde cure ritiene di aderire alle decisioni del GUP e della Corte d'Assise. Ciò pur rilevando che la risposta sul punto è piuttosto complessa e che è possibile registrare "oscillazioni e incertezze interpretative" sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità. Lo stesso giudice prosegue osservando: 1) il codice di rito contempla la traduzione degli atti agli articoli 109 e 143 c.p.p. (in realtà anche all'art. 169, co. 3, in relazione all'invito a dichiarare o eleggere domicilio rivolto a persona che risieda o dimore all'estero, più avanti richiamato); 2) ciò che rileva non è tanto la cittadinanza straniera dell'imputato ma piuttosto il grado di conoscenza della lingua del processo da lui posseduto; 3) la garanzia linguistica, di cui agli artt. c.p.p. richiamati, "sicuramente" non attiene all'obbligo di traduzione delle decisioni giudiziali; 4) giurisprudenza di legittimità consolidata esclude l'obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato che non conosce la lingua italiana; 5) l'assenza del dovere di traduzione scritta di ogni documento della procedura è pure sostenuta da recente giurisprudenza¹⁰; 6) altra giurisprudenza ha statuito che il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, negando l'obbligo di traduzione degli atti scritti, ivi compreso, per rimanere alla doglianza avanzata, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.¹¹.

Tutto ciò, al fine di respingere la eccezione di nullità fondata sull'art. 109 c.p.p.: il quale, forse era il caso di rilevare, in realtà al co. 2 dispone eccezione, rispetto a quanto stabilito al co. 1, solo per quanto concerne cittadini italiani residenti in territori in cui è insediata una minoranza linguistica: non risulta che i cittadini

⁹ La richiesta della difesa è corredata da ulteriore richiamo di sentenze CEDU allo scopo di configurare il quadro delle conoscenze linguistiche dell'imputato perché possa essere omessa l'assistenza traduttiva - interpretariale: Corte eur. dir. uomo, Grande camera, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*; Id., Sez. IV, 17 maggio 2001 *Gungör c. Germania*.

¹⁰ Sul punto si richiama espressamente Cass., Sez. II, 7 dicembre 2011, *Oragbon*, in *Mass.Uff.*, n. 251453.

¹¹ Il riferimento si indirizza in particolare a Cass., Sez. II, 8 ottobre 2003, *Tegri*, in *Mass.Uff.*, n. 227609 che come è noto ha escluso l'obbligo di traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

tedeschi, quali entrambi i ricorrenti, appartengano a una minoranza linguistica e neppure fossero residenti in un territorio di insediamento di una tale minoranza¹². Un espresso obbligo di traduzione – secondo la Corte d'assise d'appello torinese – si rinviene soltanto negli artt. 109 co. 2 e 169 c.p.p.: «*Alla condizione, pur sempre[sic], che sia riscontrata l'effettiva incapacità del giudicabile a comprendere ed esprimersi nella nostra lingua*»¹³.

Ciò, semplicemente, non corrisponde al testo codicistico: specialmente il co. 2 dell'art. 109 c.p.p. (ed in modo secondario per il minor rilievo della questione neppure l'art. 169 c.p.p.) non pone alcun presupposto di questo genere perché un soggetto appartenente a minoranza linguistica possa usufruire della speciale tutela linguistica ivi riconosciutagli: è sufficiente la “sua richiesta”, senza alcun vincolo di dimostrazione o di accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte sua. Per di più, a tale richiesta consegue anche che «*Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta*». Non solo ragioni di interpretazione analogica, ma anche forme di tutela di rango costituzionale e sovranazionale (art. 3 Cost., art. 14 CEDU, art. 14 Patto Internazionale, art. 6 TUE, ad es.) avrebbero forse potuto suggerire una maggiore elasticità interpretativa anche nel caso in esame, passato per l'ufficio del GUP e poi per quello della Corte d'Assise e quindi sottoposto al vaglio della Corte d'Assise d'Appello di Torino: sempre con una interpretazione restrittiva delle norme utili a veicolare, anche senza espressa statuizione del codice, la diffusione della traducibilità degli atti processuali.

L'eccezione di nullità, dunque, non poteva essere fondata sulla violazione dell'art. 109 co. 2 c.p.p. a causa della specificità della statuizione ivi contenuta: per questo, senza oscillazioni ed incertezze interpretative, doveva essere semmai, come è stata, respinta.

Più complessa, a giudizio della Prima Corte, è la questione interpretativa che riguarda l'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p.

L'argomentazione in proposito richiama in primo luogo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, secondo la quale l'art. 143 c.p.p. co. 1 attiene a diritti della difesa e contiene dunque una clausola generale di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, pertanto «*volendo seguire il pensiero del Giudice delle leggi, la risposta non può che essere nel senso*

¹² Si precisa questo perché si può reperire un precedente, e a nostra conoscenza uno solo, in cui a un cittadino tedesco, comparso davanti all'autorità giudiziaria in Trentino Alto Adige, sia stata riconosciuta tutela linguistica in base alle norme speciali (d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574) derivate appunto dall'art. 109, co. 2 c.p.p.

¹³ Così testualmente la sentenza in esame che sul punto richiama espressamente Cass., Sez VI, 18 settembre 1997, Minoun, in *Mass.Uff.*, n. 208850.

della traduzione dell'art. 415-bis [sic] quando l'atto sia rivolto a persona che ignora l'idioma italiano. Che l'omessa traduzione cagiona, in mancanza di espressa previsione in seno all'art. 242 c.p.p. [sic!], una lesione dei diritti difensivi, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. [sic!]. Come del resto correttamente opinato dalla Difesa».

Tuttavia, si prosegue nei motivi che sorreggono la sentenza *de qua*, anche la Suprema Corte¹⁴ ha affermato che il diritto alla conoscenza del contenuto di provvedimento processuale è soddisfatto allorché lo stesso sia seguito o da traduzione in lingua a lui nota ovvero dalla nomina di interprete in sede di interrogatorio di garanzia.

In conclusione, poiché è ampiamente dimostrato da “convergenti prove” che i due imputati conoscevano la lingua del processo, la allegata mancata traduzione dell'avviso di cui all'art. 415-bis non ha costituito lesione dei diritti difensivi, come già rilevato in precedenti gradi di giudizio e confermato ora dalla Corte d'Assise d'Appello.

Si può dire, intanto, prima di passare a più puntuale discussione, che l'intero impianto motivazionale della decisione in rassegna appare inficiato da una certa sommarietà di articolazione, sostenuto da un piuttosto gramo corredo di riferimenti giurisprudenziali non sempre pertinenti¹⁵ e aggiornatissimi, nonché da una certa, come dire?, benevolenza nei confronti dell'operato del p.m.: per cui, quasi con un tratto di penna, si cancella il rilievo attribuibile al fatto che lo stesso p.m. fosse rimasto indeciso se tradurre o meno l'avviso *de quo*; ed in modo analogo, si menziona per subito obliterarlo, il fatto che nel giudizio davanti alla Corte d'Assise, questa aveva ritenuto di nominare l'interprete per affiancare gli imputati di nazionalità tedesca durante l'esame incrociato dibattimentale. Dunque, può darsi che le “oscillazioni dell'organo dell'accusa” non abbiano, in sé, inficiato o alterato il quadro obiettivo del procedimento «*né modificato lo stato di padronanza della lingua italiana in capo ai giudicanti*» [sic!]: ma quelle “oscillazioni”, insieme con il fatto concreto e non eludibile

¹⁴ La sentenza in commento cita espressamente, Cass., Sez. un. 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Cass. pen.*, 2004, 1563, concernente la tematica della traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, e non considera, invece, come avrebbe dovuto, la sentenza delle Sezioni unite del 2006 (Cass., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Cass. pen.*, 2007, 514) che, come è noto, ha, a su tempo, risolto, favorevolmente, il problema della traducibilità dell'avviso di conclusione delle indagini sottoposto, ora, al vaglio della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

¹⁵ Come già rilevato la Corte d'Assise d'Appello di Torino, infatti, nell'affrontare il problema specifico della traducibilità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., tace sul noto arresto delle sezioni unite che di tale aspetto si è occupata *ex professo*, mentre si limita a richiamare, a sostegno del proprio assunto, altra decisione delle sezioni unite della Cassazione, riguardante il diverso profilo dell'obbligo di traduzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale.

della nomina di interprete ritenuta necessaria in sede dibattimentale nel precedente grado di giudizio, avrebbero dovuto inculcare qualche dubbio, *et in dubio...*, sull'effettivo grado di conoscenza della lingua da parte dei giudicandi di nazionalità tedesca, e quindi sul loro diritto a ricevere traduzione dell'atto di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.

È vero, peraltro, che la difficoltà è insita nella materia. La normativa vigente non fornisce alcuna indicazione precisa per verificare e decidere su quale sia il livello minimo di competenza linguistica richiesta ad un imputato, né quindi la soglia di competenza al di sotto della quale si manifesta la necessità di assistenza linguistica e questa diventa un diritto garantito dalla legge. È una situazione di generica incertezza, che vale anche per il cittadino italiano la cui conoscenza della lingua è "presunta fino a prova contraria" (art. 143, co. 1 c.p.p.)¹⁶, che permea l'attività degli operatori di giustizia, ad ogni livello, ogni volta che si trovino ad aver a che fare con imputato che "non conosce la lingua italiana" ed ha quindi "il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete". La normativa vigente non fornisce, come si è detto, alcuna indicazione, alcuna linea guida mediante la quale l'autorità procedente possa verificare il livello di effettiva competenza linguistica, e quindi decidere: tutto resta nella ponderata *prudentia* della autorità stessa, anche perché nessuno meglio della medesima può avere reale cognizione delle difficoltà, anche linguistiche, insite nel processo penale. Ma allora, il criterio generale, e si direbbe assoluto, da prendere come punto di riferimento dovrebbe essere quello affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993: la tutela linguistica prevista dall'art. 143 c.p.p. è estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del "suo" processo penale. Questa sentenza, capitale, della Corte costituzionale viene menzionata nei motivi che sorreggono la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Torino, ma anche subito lasciata cadere senza conseguenze logiche sulla pronuncia adottata. Per quanto concerne la normativa sovranazionale, invece, non viene quasi neppure presa in considerazione se non in modo marginale e lacunoso, sebbene esse possano fornire indicazioni preziose e vincolanti da riverberare poi sulla interpretazione concreta delle norme.

¹⁶ Il principio, speculare, per cui nell'imputato straniero dovrebbe essere data per scontata la non conoscenza della lingua italiana fino a prova contraria, è stato a lungo obliterato nonostante le ormai risalenti considerazioni di PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 650 ss.

4. In relazione alla questione inerente la mancata traduzione di tutti i documenti sequestrati, nella motivazione della sentenza in rassegna, ci si trova di fronte ad una situazione paradossale: da un lato la difesa supporta la propria eccezione mediante il contenuto di sentenze che, a giudizio della Corte d'Assise d'Appello, «valorizza a pieno quelle che sono state le sottolineature fatte dalla difesa con la sua ultima memoria». Ma, a questo punto, la stessa Corte lascia cadere del tutto la fondatezza delle argomentazioni difensive, e allega tutt'altro argomento a sostegno della propria decisione: il frusto argomento per cui il principio della ragionevole durata del processo farebbe aggio sulla completezza dei diritti difensivi. Si tratta, semplicemente, di un'altra questione che non risponde in modo coerente alle istanze della difesa. E, soprattutto, non tiene conto della prescrizione che chiude il secondo comma dell'art. 111 Cost.: «La legge ne assicura la ragionevole durata»: alla quale legge occorre fare riferimento ma non al principio generale, soggetto a qualunque procustica operazione, adoperato strumentalmente.

Dunque, osserva, ancora, la Corte, «Premesso che l'eccezione di nullità non verte sulla violazione dell'art. 109 c.p.p., giacché gli atti di cui si lamenta la mancata traduzione non sono formati nel processo ma sono documenti sequestrati, la Difesa insiste nella sua interpretazione del combinato disposto degli artt. 143 co. 2 e 242 co. 1 c.p.p., ecc.» Non si comprende la pertinenza della «spiegazione» introdotta dalla congiunzione affermativa *giacché*: se ne dovrebbe evincere che l'art. 109 c.p.p. verte, genericamente, sull'obbligo di traduzione di «atti formati nel processo» piuttosto che su altre diverse e concrete ipotesi ivi disciplinate. A meno che, ma non risulta da nessun punto della decisione in esame, neppure tra le argomentazioni difensive, non si sia voluto far riferimento ad un risalente orientamento della Corte di Giustizia europea che va oltre il principio di territorialità nella attivazione della tutela linguistica in regioni dove siano insediate minoranze linguistiche; ma si tratta comunque di orientamento difficilmente applicabile al caso in esame¹⁷, in quanto, comunque, occorre che le vicende processuali si svolgano in quelle determinate regioni pur riguardando cittadini comunitari ivi non residenti.

¹⁷ Ci si riferisce qui al caso *Bickel-Franz*, in cui due cittadini comunitari di lingua tedesca (uno austriaco e uno tedesco) sottoposti a procedimento penale nella regione Trentino-Alto Adige avevano chiesto tutela linguistica in base alle norme vigenti per la tutela della minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano, espressamente richiedendo che il processo si svolgesse in tedesco; la Corte di Giustizia dava risposta positiva al problema, rifacendosi a sua precedente sentenza relativa al caso *Mutsch*, su cui tuttavia non è il caso di soffermarsi: cfr. DE WITTE, *Il caso Mutsch: libera circolazione dei lavoratori e uso delle lingue*, nota a Corte Giust. C.E., 11 luglio 1985, causa 137/84, P.M. c. Mutsch, in *Foro it.*, 1985, 8 ss.; ARNULL, *Social Advantages and the Language Barrier*, in *European Law Review*, 1985, 346 ss.; e, se si ritiene, SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., p. 247, 148.

Ora, poiché la difesa ha evocato l'art. 111 Cost., il giudice dell'impugnazione obietta che proprio il principio cardine del contraddittorio, "passa anche attraverso la selezione del materiale istruttorio da proporre al giudice". Tale "selezione", in prima istanza, non può non essere effettuata dal pubblico ministero a fondamento delle proprie richieste: trattandosi, nel caso specifico, di "materiale" in lingue straniere, sarebbe di grande interesse conoscere su quali basi di "comprensione" (ex art. 242 c.p.p.) il p.m. abbia operato la "selezione" che per primo ha dovuto pur effettuare. Selezione che l'indagato o imputato, o chi per lui, potrebbe non essere in grado di effettuare a causa di una inadeguata conoscenza della lingua dei documenti interessati. Si è a lungo discusso in materia di adeguata competenza linguistica di indagato-imputato. Per un certo tempo ha fatto testo l'orientamento per cui doveva ritenersi sufficiente, quale dimostrazione della competenza linguistica, il fatto che l'indagato-imputato avesse mostrato, con una forma qualunque di reazione, la comprensione della lingua con cui gli veniva rivolta la parola in un momento qualunque del suo incontro con l'autorità procedente¹⁸. Ciò non è più possibile per diverse ragioni: al riguardo, si può cominciare dal dovere di accertamento da parte dell'autorità procedente, a lungo misconosciuto contro ogni evidenza logica, in diversi gradi di giudizi di merito e di legittimità, in cui si è imposto il principio che dovesse essere l'interessato a dimostrare o dichiarare la non conoscenza della lingua italiana. Ciò non è più possibile, si diceva, in quanto fin dal 1989, cioè agli albori dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, la Corte EDU aveva statuito in modo contrario¹⁹. Non sono più neppure possibili ambiguità tra la comprensione della lingua scritta e di quella parlata: lo Statuto della Corte penale internazionale, all'art. 67, § 1, lett. a) prevede il diritto dell'accusato di

¹⁸ Si tratta di una delle più travagliate questioni della giurisprudenza a vari livelli. Storicamente, per lungo periodo è prevalso l'orientamento tendente a mettere in capo all'imputato straniero quella presunzione di conoscenza che l'art. 143 c.p.p. attribuisce, fino a prova contraria, al cittadino italiano (*ex pluribus* in particolare, v. Cass., Sez. II, 11 marzo 1999, Zarijovski, in *Mass. Uff.*, n. 212977, secondo cui da tale norma non deriverebbe l'obbligo assoluto per l'autorità giudiziaria di nominare in ogni caso un interprete allo straniero, essendo rimessa a costui la facoltà di chiedere l'assistenza; Cass., Sez. III, 17 dicembre 1998, Daraj, in *Mass. Uff.*, n. 213068, che sottolinea inoltre come il suddetto obbligo si fondi sulla «*effettiva constatazione della impossibilità e difficoltà di comprendere la lingua italiana*»; Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie Anuanru, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 421, dove si ribadisce che la condizione per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.p. si verifica quando «*l'imputato dimostri o, almeno, dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana, o di non comprenderla*»).

¹⁹ Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia, «è onere dell'autorità procedente dimostrare che l'imputato parla e comprende la lingua usata dal giudice, e non dell'imputato dimostrare che non la parla»; ma il principio è ribadito odiernamente nella Direttiva 64 del 2010 UE, art. 2, par. 4, su cui v. GIALUZ, *infra*.

ricevere un'informazione dettagliata circa la natura, i motivi e il contenuto delle imputazioni, in una lingua che comprende e parla perfettamente; e l'art. 55, § 1, lett. c) stabilisce non solo il diritto di fruire dell'assistenza linguistica gratuita, ma anche di tutte le traduzioni necessarie per integrare i requisiti richiesti dall'equità²⁰.

Quanto si è detto fin qui, vale anche quando si passa all'esame del profilo concernente la mancata traduzione in tedesco di atti riferiti a imputati di nazionalità tedesca, mossa dalla difesa sul rilievo della mancata traduzione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.: la omessa traduzione, secondo l'argomentazione difensiva, "avrebbe dato luogo alla nullità prevista dall'art. 109 c.p.p.". Si tratta di eccezione consistente, ma tuttavia mal formulata almeno a quanto si deduce dalla sintesi contenuta nella motivazione della pronuncia in commento: l'eccezione di nullità, infatti, poteva essere mossa dall'interno dello stesso art. 415-bis, in quanto al co. 3 dispone che l'avviso di cui al co. 1^o, deve contenere anche l'avvertimento di un termine di venti giorni entro cui l'indagato ha facoltà

²⁰ IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione I, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in "Spazio europeo di giustizia" e *procedimento penale italiano*, a cura di Kalb, Torino, 2012, p. 319; ed anche GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme*, cit. p. 434, che commenta criticamente Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, K.H., per la quale «In materia di traduzione degli atti processuali, la sentenza non rientra tra quelli per i quali è prescritta la trasposizione a favore dell'imputato che non comprende la lingua italiana. È ben vero che tale diritto è riconosciuto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, ma gli Stati membri hanno tempo fino al 27 ottobre 2013 per attuare siffatto strumento normativo», in *Dir. pen. proc.*, 2012, 433. L'Autore auspica, in conclusione, il superamento dell'orientamento giurisprudenziale restrittivo, 439; ID., *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 78.

Per quanto concerne il fatto che ci fosse tempo fino al 27 ottobre u.s. per attuare lo strumento normativo, si può anche sommessamente ricordare la sentenza n. 10 del 1993, la quale già vent'anni or sono insegnava che le norme di diritto pattizio, sebbene vengano introdotte nell'ordinamento mediante una legge ordinaria, «sono in realtà derivate da una fonte riconducibile ad una competenza atipica, come tale non suscettibile di abrogazione o modificazione da parte della legge ordinaria», mentre il diritto garantito dall'art. 143 c.p.p. deve essere inteso come "diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile", e deve ritenersi suscettibile di applicazione in tutte le ipotesi in cui l'imputato, se non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto a partecipare attivamente allo svolgimento del processo; diritto che deve essergli assicurato in ordine a tutti gli atti sia scritti che orali. La sentenza Cost. n. 10 del 1993 è giustamente richiamata, in opposizione alla giurisprudenza di legittimità storicamente meno garantista, anche da GUIDO, *Incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., p. 8; inoltre, se si ritiene, anche SAU, *Le garanzie linguistiche*, cit., p. 181.

²¹ Dove peraltro non dovrebbero sussistere dubbi: «il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari», e questo va tradotto se risulti agli atti che l'interessato non conosca la lingua italiana

di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, eccetera. Prudenza garantista, insomma, avrebbe consigliato la traduzione dell'avviso *de quo*, tanto più in presenza – constatata anche dai giudici dell'impugnazione – di “rilevanti oscillazioni e incertezze interpretative tanto nella giurisprudenza di merito, che in quella di legittimità”²².

Oscillazioni e incertezza che avevano assillato anche il pm della causa in oggetto, che aveva “inizialmente deciso di tradurre l'avviso e poi, *re melius perpensa*,” si era deciso per la notifica dell'atto in italiano; non si conoscono le ragioni fondanti tale ripensamento, ma dovevano aver determinato qualche dubbio anche nel corso del processo svoltosi davanti alla Corte d'Assise, dove da un lato si era deciso di respingere la analoga eccezione di nullità sulla base che gli imputati conoscevano la lingua italiana, ma si era comunque ritenuto di nominare un interprete nel momento in cui essi si erano sottoposti ad esame incrociato dibattimentale: decisione contraddittoria²³, questa, rispetto alla precedente, almeno alla luce di quanto stabilito dal menzionato art. 67 dello Statuto della Corte penale internazionale nonché ai sensi della Direttiva 2010/64/UE²⁴. Se infatti, la Corte d'Assise aveva ritenuto necessaria l'assistenza linguistica in dibattimento i casi sembrano essere due: o aveva ritenuto precaria, e comunque non sufficiente, la conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati di nazionalità tedesca, ed allora la decisione in sede dibattimentale

²² Ancora nel 2003 Cass., Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegni, cit., ribadiva la non obbligatorietà della traduzione sul principio che l'assistenza linguistica dovesse valere solo per atti orali; *contra*: Cass., Sez. IV, 24 novembre 2005, in *Mass. Uff.*, n. 233415; Cass., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, cit.; Cass., Sez. I, 4 novembre 2004, Istvan, in *Mass. Uff.*, n. 230528 (il GIP dichiara nullità se l'avviso è stato recapitato presso domicilio eletto in studio del difensore, senza assistenza dell'interprete).

²³ Contraddittoria anche dal punto di vista di quanto prescritto dalla Direttiva 2010/64/UE, in quanto da un lato si ammette che nell'imputato sussista un *deficit* di comprensione, che attiva la decisione di ricorso all'assistenza linguistica, e dall'altro lato si nega l'esistenza di tale *deficit* decidendo (e pervenendo a sentenza...) in relazione agli atti scritti. Sul punto: KALB, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un procedimento effettivamente “equo”*, Sezione II, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in *“Spazio europeo di giustizia”*, cit., p. 346 e 349, in cui l'Autore richiama anche la Direttiva UE 2013/12 art. 3 § 1, dove si specifica che le informazioni devono essere rese, oralmente e per iscritto, in “un linguaggio semplice e accessibile”, e risultare necessariamente comprensibile, previo il fondato pericolo di risultare del tutto inutili allo scopo previsto; GIALUZ, *È scaduta la Direttiva*, cit. p. 10 ss.

²⁴ Su cui, ancora, cfr. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme*, cit., p. 436 ss., dove tra l'altro si giunge alla conclusione che il giudice nazionale debba sentirsi vincolato ad interpretare le disposizioni del codice di rito penale in conformità alla direttiva anche prima della scadenza della data fissata per la sua attuazione. È tuttavia questione ormai risalente e che dovrebbe essere considerata consolidata, cfr. ad es. TONINI, *Processo penale e norme internazionali: la Consulta delinea il quadro d'insieme* in *Dir. pen. proc.*, 2008, 417; e, se si ritiene, SAU, *Le garanzie linguistiche*, cit., p. 116 ss.

pare almeno tardiva e tale da inficiare la prima decisione con cui veniva respinta la eccezione di nullità, ovvero essa Corte si atteneva ancora al superato criterio per cui l'assistenza linguistica *ex art. 143 c.p.p.* riguarda solo gli atti orali. Principio che, significativamente, è ora ripreso anche nella sentenza in esame, per cui: a) l'obbligo di traduzione "sicuramente", non attiene al testo delle decisioni giudiziali; b) il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali²⁵.

Questo orientamento sembra non solo non rispondere alla "logica" *de re iudicanda* nel caso di specie, ma rivela piuttosto una sorta di concezione generale del processo penale, ambito se mai ve n'è uno in cui regnano problematicità ed incertezze, in cui l'unico elemento "sicuro" pare costituito da una categoria negativa: nessun obbligo di traduzione degli atti processuali scritti, compreso il "testo delle decisioni giudiziali". La sentenza in rassegna riflette, dunque, una non chiara percezione delle problematiche sottese al diritto alla interpretazione e traduzione degli atti e riporta l'orologio in tema di garanzie linguistiche indietro di venti anni. Ora, è noto che proprio la traduzione degli atti processuali scritti ha costituito a lungo e costituisce tuttora, una frastagliata linea di scontro all'interno della stessa Suprema Corte. In questa, tuttavia, nel corso degli anni si è registrata una progressiva espansione degli atti che vanno tradotti²⁶, in linea con gli insegnamenti della Corte Costituzionale che, nella più volte menzionata sentenza n. 10 del 1993, e menzionata anche se senza seguito né logico né pratico nella pronuncia qui in esame, chiarisce che l'obbligo di assistenza linguistica attiene a tutti gli atti, sia orali che scritti. Peraltro, la pronuncia di cui ora ci si occupa, oltre a porsi in contrasto con la linea evolutiva in materia di traduzione degli atti scritti, appare totalmente dimentica di quanto disposto dalla Direttiva 2010/64 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che come già rilevato, all'art. 3 co. 1 e 2, prevede l'obbligo di traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire all'imputato allogliotta, l'esercizio dei diritti di difesa: atti, tra i quali rientrano, in particolare, le sentenze, i provvedimenti restrittivi della libertà personale e degli contenenti l'imputazione.

La conclusione, che precede le "convergenti prove" da cui risulta che gli imputati possedevano una conoscenza della lingua italiana "ampiamente sufficiente

²⁵ A conferma, si allega un'unica sentenza di Cass, Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegri, cit.

²⁶ Per una ricognizione del percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza in materia v., per tutti, CURTOTTI, NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, pp. 373 ss.; ZIROLDI, Sub art. 143, in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, IV, Milano, 2010, p. 1419 ss. e, se si ritiene, SAU, *Le garanzie linguistiche*, cit., pp. 177 ss.

per poter comprendere adeguatamente la natura e la complessità delle accuse loro mosse e adeguatamente difendersi”, è ancora fondata su un approccio parziale, nel senso che il presupposto per la (negazione della) assistenza linguistica è ancora costituito dalla mera comprensione della lingua italiana.

In ultimo nella motivazione della decisione in esame non sempre si distingue con sufficiente nettezza tra i termini atti e documenti²⁷, e dunque tra i “materiali” che ricadono nell’ambito dell’art. 143 c.p.p. e quelli invece che ricadono nell’ambito dell’art. 242 c.p.p.: per i primi, l’assistenza linguistica, obbligatoria, è disposta dalla autorità procedente (co. 2) in presenza di imputato (ed indagato: cioè, in realtà, in ogni fase del procedimento) che non conosce la lingua italiana; per i secondi, la traduzione del “documento” è soggetta all’ipotesi che essa sia necessaria alla comprensione del documento medesimo²⁸. In estrema sintesi: la Corte d’Assise d’Appello non sembra cogliere la eterogeneità inscritta nelle due eccezioni di nullità: nella prima, si eccepisce la mancata traduzione *in* italiano dei documenti ai sensi dell’art. 242 c.p.p., indicando di fatto tale traduzione come necessaria alla “comprensione”; nella seconda, si eccepisce la mancata traduzione dall’italiano dell’avviso di cui all’art. 415-*bis*. Ne deriva una sentenza non errata forse nella sostanza, ma almeno pericolante nella struttura motivazionale²⁹, almeno per quanto concerne l’aspetto di cui qui ci si è occupati.

²⁷ Cass., Sez. III, 8 marzo 2006, Ammirata, in *Mass. Uff.*, n. 235154, dove tra l’altro: «l’obbligo di usare la lingua italiana prescritto a pena di nullità dall’art. 109 c.p.p. si riferisce solo agli atti compiuti nel procedimento penale (e quindi sia durante la fase preprocessuale delle investigazioni, sia durante la fase processuale), ma non a quelli già formati fuori dal procedimento ed acquisiti nel medesimo per i quali si applica la disciplina dei documenti di cui agli artt. 234-243 c.p.p.».

²⁸ E tuttavia, la citata *Direttiva* del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell’art. 3, dispone che gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di «tutti i documenti che risultano fondamentali per garantire l’esercizio dei diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento»; la perentorietà di tale statuizione è alquanto stemperata nel prosieguo della *Direttiva*, ma l’orientamento generale è chiaro.

²⁹ Del resto, Cass., Sez. III, 8 marzo 2006, Ammirata, cit.: «l’omessa traduzione in lingua italiana dei verbali di Polizia giudiziaria e di documenti redatti in lingua straniera, risolvendosi nella violazione di un diritto di intervento della persona sottoposta ad indagine, determina la nullità ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p. dell’avviso di conclusione delle indagini, che si riverbera nella richiesta di rinvio a giudizio e sul decreto che dispone il giudizio stesso»; ma *contra*, o quasi, Cass., Sez. IV, 8 maggio 2006, Colombo, in *Mass. Uff.*, n. 234810: «È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell’omesso deposito di alcuni atti di indagini preliminari da parte del pubblico ministero, in occasione dell’avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l’inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l’indebita regressione del procedimento»; quasi, si dice perché nel caso specifico, che come tale va esaminato, l’omissione del pm non aveva attinenza con questioni di tutela linguistica.

Perciò, in sintesi, si possono individuare due ambiti concentrici di riflessione: nel primo, *stricto sensu*, non è pensabile che possa non procedersi a traduzione dell'atto di cui all'art. 415-*bis* nei confronti di un imputato "che non conosce la lingua italiana", ma non sussiste obbligo di traduzione quando risulti agli atti che l'imputato questa lingua italiana pur la conosce, per cui da questo punto di vista la sentenza in esame sarebbe corretta³⁰; nel secondo ambito, *lato sensu*, per quanto concerne i "documenti" presenti in fascicolo, non sarebbe sufficiente una generica richiesta della difesa, ma sarebbe necessaria una "puntuale indicazione - con indicazione delle ragioni che ne spieghino la rilevanza dimostrativa ed epistemologica - di quanto si desidera venga tradotto nella lingua natia"³¹.

Entrambe queste argomentazioni paiono tecnicamente corrette, ma non del tutto soddisfacenti. Soprattutto la seconda, si colloca lungo un ormai risalente e prevalente orientamento che confina alquanto con l'assurdo, in quanto espansione della pretesa di assoggettare il diritto all'assistenza interpretariale alla dimostrazione da parte dell'imputato di non conoscenza della lingua italiana. Nel caso specifico, l'imputato dovrebbe essere in grado di comprendere la documentazione in fascicolo al punto da dare puntuale indicazione e spiegazione, ecc.

Ora, è noto che taluni approdi giurisprudenziali, anche di legittimità, sono pervenuti a risultati di assoluta inadeguatezza rispetto ai principi della C.e.d.u. e della Direttiva 2010/64, più volte menzionata: l'art. 3 co. 1 di questa prescrive infatti la traduzione di "tutti" i documenti necessari a garantire che gli imputati siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento. Non dunque e non solo "atti" procedurali ma "documenti", laddove il riferimento al diritto di difesa comporta la conclusione necessaria, ad avviso di chi scrive, che il diritto alla traduzione debba essere esteso ai materiali di prova. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che le prove documentali e in genere gli atti scritti facenti parte del materiale processuale da cui il giudice potrà trarre elementi per il giudizio di merito, debbano essere comprensibili anche da parte dell'imputato, se al diritto di difesa vien dato un significato sostanziale e non meramente formale. La disposizione di cui all'art. 3 co. 1 della Direttiva 2010/64 pare dunque dotata di chiarezza sufficiente a renderla auto applicativa, essendo infatti esplicitamente previsto tanto il potere dell'autorità procedente di decidere quali documenti debbano essere tradotti a norma

³⁰ Così SANTORIELLO, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello*, in *questa Rivista*, 2013, 639 ss.

³¹ SANTORIELLO, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura*, cit. 639 ss.

del co. 1, quanto il diritto dell'imputato e del suo difensore a chiedere la traduzione di atti ulteriori.

Si può forse concludere che in materia di garanzie linguistiche nel processo penale sono ormai aperti, e palesi, scenari in cui alcune decisioni giurisprudenziali trovano disagiata collocazione.

SILVIO SAU